

Sabato, 3 Novembre 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) | [Esci](#)



SMS a 6 cent verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

FREE SMS


IMMIGRAZIONE.biz
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 8417 del 11 ottobre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8817 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Vito Troiano, Marco Michele Picciani, con domicilio eletto presso Studio Legale Picciani - Troiano in Roma, via Principe Eugenio, 15;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Pordenone;

per l'annullamento

rigetto domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2012 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Sig. *****, premesso di essere regolarmente presente in Italia dal 2007 e di aver presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno in data 7.2.2009, impugna il provvedimento del 26.10.2009 con cui detta istanza è stata respinta per intervenuto superamento del termine massimo previsto per "attesa occupazione", per mancata dimostrazione della disponibilità di redditi di fonte lecita; per inidoneità del contratto di soggiorno part-time del 23.10.2009 a garantire l'inserimento socio-lavorativo.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: violazione dell'art. 3 della L. 241/90, l'eccesso di potere per travisamento dei presupposti ed ingiustizia manifesta; contraddittorietà della motivazione; violazione degli artt. 5, comma 5 e 13 co. 5 del D.lgs 286/98; violazione dell'art. 22, comma 11 del D.lgs 286/98 e degli artt. 3, 12, 36 e 37 del DPR 394/99.

In sintesi il ricorrente lamenta che il superamento del periodo massimo per il reperimento di nuovo datore di lavoro non è a lui imputabile, dipendendo piuttosto dal ritardo dell'amministrazione che ha provveduto sulla sua istanza oltre il periodo semestrale in contestazione, impedendogli di procurarsi attività lavorativa dal momento che molti datori di lavoro non erano disponibili all'assunzione sulla base della sola ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo.

La questione della rilevanza del ritardo del rilascio del titolo autorizzatorio in questione è stata già esaminata dalla giurisprudenza che s'è già espressa nel senso che la ricevuta della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, anche per attesa occupazione, costituendo valido titolo per l'instaurazione di regolari rapporti di lavoro non consente all'Amministrazione il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione "in deroga" per un periodo ulteriore rispetto a quello massimo prescritto dal legislatore (vedi, da ultimo, T.A.R. Lombardia sez. III 13 marzo 2012 [n. 827](#)); ciò in quanto il periodo di sei mesi va inteso come termine massimo, e non minimo, di permanenza oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno (cfr. C.d.S. sez. VI, 22/05/2007 [n. 2594](#)) e sulla base della considerazione che mediante il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione si finirebbe per disapplicare la disciplina vincolistica dell'immigrazione fondata sulle quote di accesso e sull'esistenza di un lavoro retribuito che consenta una vita decorosa (cfr., Cons. Stato, sez. VI, [n. 478/09](#)).

Com'è noto l'enorme numero di istanze di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno ha reso impossibile Ministero dell'Interno il rispetto del termine di 20 giorni stabilito dall'art. 5 del d.lgs. 286/98 inducendo le varie Amministrazioni interessate ad emanare circolari volte a risolvere il problema "delle incertezze dei diritti dei cittadini stranieri durante la fase di rinnovo" disponendo che, nelle more del completamento delle procedure per la materiale consegna del titolo autorizzatorio in questione, il possesso della sola ricevuta della presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno consentiva il godimento dei diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno potendo essere fatto valere dall'interessato in luogo del titolo formale al fine di fruire di alcuni benefici riconnessi a quest'ultimo, tra cui anche l'instaurazione dell'attività lavorativa (CM del 9.2.2006; del 5.8.2006; Prot 749 del 23.2.2007; di recente positivizzando l'istituto ad opera dal comma 3 dell'art. 40, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214). Ne consegue che il ritardo nel rilascio del formale provvedimento autorizzatorio non può costituire valido motivo per giustificare il rilascio di un permesso "in deroga" al periodo massimo di validità del permesso di soggiorno per attesa occupazione atteso che il possesso del mero "cedolino" non impediva all'interessato il reperimento di nuova attività lavorativa.

Né il provvedimento di diniego impugnato risulta viziato nella parte in cui si fonda sulla mancata dimostrazione di effettive fonti di reddito e di lecita attività lavorativa da parte del ricorrente, in quanto l'unica documentazione attestante lo svolgimento di effettiva attività lavorativa in sede di controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/90 consiste nel solo il contratto di soggiorno per lavoro subordinato sottoscritto in data 20.10.2009 per lavoro domestico part-time con il Sig. *****.

Va precisato che detto atto consente il rilascio del permesso di soggiorno solo a seguito della prevista comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, attesa la finalità garantista della norma che, da un lato, protegge il lavoratore dai pericoli di sfruttamento della sua posizione precaria e, dall'altro, consente all'Amministrazione una precisa anagrafe dei lavoratori anche al fine di programmare i flussi di ingresso in Italia. Sicchè la citata formalità lungi dal costituire un inutile o formalistico aggravio costituisce il nucleo essenziale della disciplina in materia di permanenza nel territorio nazionale da parte di stranieri in attesa di occupazione. Ne consegue che non possono essere ritenuti idonei a consentire il rilascio di un permesso di soggiorno per attività lavorativa la mera promessa di assunzione né la produzione del mero contratto di soggiorno - in quanto questo vale ad attestare solo la volontà delle parti di concludere un rapporto di lavoro ma non comprova che ne sia seguita l'effettiva instaurazione del rapporto lavorativo (e tantomeno il suo attuale proseguimento), servendo a tal fine la comunicazione ufficiale sopra indicata e la produzione di documentazione idonea a comprovare la sussistenza dell'attività lavorativa dedotta (buste paga, cedolini inps, etc.) - né eventuali periodi lavorativi non assistiti dalla prescritta comunicazione della Direzione provinciale del lavoro (T.A.R. Lazio sez. II quater 18.11.2010 n. 33578).

Nella fattispecie, invece, il ricorrente si è limitato alla mera produzione del contratto di soggiorno senza

fornire alcun principio di prova in merito all'attività lavorativa prestata né prima dell'adozione del provvedimento impugnato o della sua notifica né durante il periodo di decisione del ricorso gerarchico o di proposizione del presente gravame.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono motivi di equità per disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) **respinge** il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Giovedì, 11 Ottobre 2012



News



[Emergenza Nord-Africa, ecco la soluzione definitiva](#)

Finalmente finisce un calvario che dura da più di un anno per migliaia di profughi provenienti dalla Libia. Si tratta ...

[Leggi tutto »](#)

[Immigrati disabili, in aumento rispetto agli anni scorsi](#)

Gli immigrati che si iscrivono agli albi degli elenchi provinciali come disabili sono in aumento rispetto agli anni ...

[Leggi tutto »](#)

[Sanatoria 2012, adesso l'autocertificazione degli stipendi arretrati](#)

Sono oltre 130mila le domande che i datori di lavoro hanno inviato per l'ultima regolarizzazione che ha coinvolto sia ...

[Leggi tutto »](#)

[IL 22° Rapporto sull'immigrazione della Caritas e della Fondazione Migrantes](#)

E' stato presentato a Roma e nelle regioni italiane, con la partecipazione del ministro Ricciardi, il XXII rapporto sull...

[Leggi tutto »](#)

[Novantenne sposato con giovane straniera: si all'amministrazione di sostegno](#)

Con una recentissima sentenza n. 18320/12 la Suprema Corte I sez. civ. ha affrontato una problematica riguardante l'ADS ...

[Leggi tutto »](#)

[Emersione 2012. Regolarizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio](#)

Con una circolare l'INAIL ha fornito ulteriori disposizioni relative alle dichiarazioni di emersione presentate da ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenerne la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)

- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)
[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891